

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato», già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la

seguinte legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. L'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«Art. 9 - Cancellazione dall'albo.

1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica il terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1985, n. 443.

6. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino a un massimo di venti per cento e per non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.».

Art. 2

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risul-

tanze dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi. Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato.».

Art. 3

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. L'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«Art. 22 - Competenze dovute ai membri delle Commissioni.

1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute previste dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del trenta per cento ai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato e del sessanta per cento al presidente di quest'ultima.».

Art. 4

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell'Albo o che abbiano almeno presentato la domanda di iscrizione oltre il trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, il diritto di voto è esercitato dal socio allo scopo espressamente delegato.».

Art. 5

Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

«3. Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane. L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato dovrà avvenire, previo decreto del Presidente della Giunta regionale che ne stabilisce la data e dispone

l'avvio delle relative procedure, entro il 31 dicembre 1994. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia. 2 dicembre 1991

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 luglio 1991, n. 28/
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 luglio 1991. dove ha acquisito il n. 90 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 1 settembre 1991;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 ottobre 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456:
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Luigi D'Agro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 ottobre 1991, n. 6382;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 ottobre 1991;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorrenza del termine di legge prevista dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale.

Struttura amministrativa regionale competente:
Dipartimento per l'artigianato.